

COSTITUZIONE DI CONSORZIO  
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tre marzo duemilaundici.

In Torino, nel mio studio in via Colli n. 20.

Avanti a me dott. Giuseppe GIANELLI, Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino,

sono personalmente comparsi i signori

- MIRABELLA Antonietta nata a Torino il 29 luglio 1982, domiciliata per la carica presso la sede legale della società in Torino, via Vincenzo Vela n. 35,

nella sua qualità di Amministratore Unico della società a responsabilità limitata denominata "BAYAREAL S.R.L." con sede a Torino, via Vincenzo Vela n. 35, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 10095270012;

munito degli occorrenti poteri per quanto infra in forza del vigente Statuto Sociale;

- LEVORATO Carlo nato a Dolo (VE) il 17 ottobre 1979, domiciliato per la carica presso la sede legale della società in Mira (VE), via Maestri del Lavoro n. 10;

nella sua qualità di Amministratore Unico della società a responsabilità limitata denominata "NEW SHARK S.R.L." con sede a Mira (VE), via Maestri del Lavoro n. 10, capitale sociale euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia 01024640292;

munito degli occorrenti poteri per quanto infra in forza del vigente Statuto Sociale;

- RICCARDI Paola, nata a Milano il 16 settembre 1936, domiciliata per la carica presso la sede legale della società in Torino, corso Ferrara n. 46;

nella sua qualità di Amministratore Unico della società a responsabilità limitata unipersonale denominata "PESCALDO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede a Torino, corso Ferrara n. 46, capitale sociale euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 09931480017;

munito degli occorrenti poteri per quanto infra in forza del vigente Statuto Sociale;

- PENSA Marco nato a La Spezia il 15 marzo 1954, domiciliato per la carica presso la sede legale della società in Torino, corso Ferrara n. 46;

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società a responsabilità limitata denominata "PENSA MARIO S.R.L." con sede a Torino, corso Ferrara n. 46, capitale sociale euro 35.000,00

REGISTRATO

a.....TORINO  
#.....9/3/2011  
N.....6321  
e.....168,00

(trentacinquemila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 02063050013;

munito degli occorrenti poteri per quanto infra in forza degli atti sociali regolarmente depositati presso il Registro Imprese;

- STOCCO Luca nato a Venezia il 14 gennaio 1970, residente in Mira (VE), via Lago del Vajont n. 42, codice fiscale STC LCU 70A14 L736Q;

nella sua qualità di procuratore speciale della società a responsabilità limitata denominata "FIORITAL S.R.L." con sede a Venezia, Marittima Fabbricato 114, capitale sociale euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia 00834250276;

tale in forza di procura speciale di cui all'atto rogito Notaio Vincenzo RUBINO di Mestre, in data 2 marzo 2011 rep. n. 91201, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A" dispensatamene la lettura dai comparenti stessi;

- PALUMBO Gerardo nato a Somma Vesuviana (NA) il primo novembre 1963, residente in Somma Vesuviana (NA), via Capitolo n. 1, codice fiscale PLM GRD 63S01 I820F;

nella sua qualità di procuratore speciale della società per azioni denominata "F.LLI D'AVINO S.P.A." con sede legale a Somma Vesuviana (NA), via Stillo n. 22, capitale sociale euro 597.693,08 (cinquecentonovantasettemilaseicentonovantatré virgola zero otto) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Napoli 03837670631;

tale in forza di procura speciale autenticata dal Notaio Antonio FORMISANO di Somma Vesuviana (NA) in data 2 marzo 2011 rep. n. 71266 che in originale si allega alla presente scrittura sotto la lettera "B" dispensatamene la lettura dai comparenti stessi;

- BARTOLO Antonio Luigi nato a Venaria Reale (TO) il 7 dicembre 1988, residente a Grugliasco (TO), via Moncalieri n. 45, codice fiscale BRT NNL 88T07 L727Y;

nella sua qualità di procuratore speciale della società per azioni denominata "SANREMO PESCA S.P.A." con sede legale a Taggia (IM) frazione Arma, Regione Prati e Pescine s.n.c., capitale sociale euro 258.000,00 (duecentocinquantottomila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Imprese di Imperia 00125630087;

tale in forza di procura speciale autenticata dal Notaio Antonio ACQUARONE di Taggia (IM) in data 2 marzo 2011 rep. n. 96760 che in originale si allega alla presente scrittura sotto la lettera "C" dispensatamene la lettura dai comparenti stessi;

- INTERLANDI Giuseppe, nato a Caltagirone (CT) il 29 aprile 1961, domiciliato per la carica presso la sede legale della società in Torino, corso Ferrara n. 46, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società a responsabilità limitata denominata "IN.BI.MAR. S.R.L." con sede a Torino, corso Ferrara n. 46, capitale sociale euro 10.329,12 (diecimilatrecentoventinove virgola dodici) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 05518180012;

munito degli occorrenti poteri per quanto infra in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data odierna, che per estratto certificato conforme dal Notaio Giuseppe GIANELLI di Torino in data odierna, rep. n. 132013, si allega alla presente scrittura sotto la lettera "D";

- CONTI Francesco nato a Catania il 15 ottobre 1956, domiciliato per la carica presso la sede legale della società in Genova, via D'Andrade Alfredo n. 34/308, nella sua qualità di Amministratore Unico della società a responsabilità limitata denominata "BLUE FISH S.R.L." con sede legale a Genova, via D'Andrade Alfredo n. 34/308, capitale sociale euro 10.200,00 (diecimiladuecento virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03822860106;

munito degli occorrenti poteri per quanto infra in forza del vigente statuto sociale;

- RESTA Gino nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 5 aprile 1961, domiciliato per la carica presso la sede legale della società in Torino, corso Ferrara n. 46, nella sua qualità di Amministratore Unico della società a responsabilità limitata denominata "FA.R. FISH S.R.L." con sede legale a Torino, corso Ferrara n. 46, capitale sociale euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 06793910016;

munito degli occorrenti poteri per quanto infra in forza di assemblea dei soci in data odierna, che per estratto certificato conforme dal Notaio Giuseppe GIANELLI di Torino in data odierna, rep. n. 132104, si allega alla presente scrittura sotto la lettera "E";

- BOSCOLO CONTADIN Fabio nato a Chioggia (VE) il 24 giugno 1978,

- BOSCOLO CONTADIN Maria Chiara nata a Chioggia (VE) il 17 luglio 1976,

entrambi domiciliati per la carica presso la sede della società in Rosolina (RO), Via Carabella n. 7, nella loro qualità di unici soci amministratori della società "MARLIN S.N.C. DI BOSCOLO FABIO & CHIARA CONTADIN", con sede in Rosolina (RO), Via Carabella n. 7, codice fiscale

e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Rovigo 01363600295,

muniti degli occorrenti poteri per quanto infra in forza dei vigenti patti sociali;

- ZAMPIERI Maurizio, nato a Torino il 27 maggio 1961, domiciliato per la carica presso la sede della società in Torino, corso Ferrara n. 46,

nella sua qualità di socio amministratore della società "ITTICA ZAMPIERI DI ZAMPIERI DIEGO E MAURIZIO S.N.C." con sede in Torino, corso Ferrara n. 46, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 06165050011;

munito degli occorrenti poteri per quanto infra in forza dei vigenti patti sociali;

- MEZZANO Vittorio nato a Trino (VC) il 30 novembre 1956,

- MEZZANO Gianluigi nato a Trino (VC) il 27 aprile 1960,

entrambi domiciliati per la carica presso la sede della società in Trino (VC), strada Vercelli n. 450,

nella loro qualità di unici soci amministratori della società "MEZZANO GIOVAN BATTISTA E VITTORIO & C. - S.N.C." con sede in Trino (VC), strada Vercelli n. 450, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Vercelli 00155840028,

muniti degli occorrenti poteri per quanto infra in forza dei vigenti patti sociali;

- BROSIO Massimo nato a Lanzo Torinese (TO) il 27 novembre 1964, domiciliato per la carica presso la sede della società in Rivarossa (TO), via San Grato n. 5,

nella sua qualità di socio accomandatario della società "CSR S.A.S. DI BROSIO MASSIMO & C." con sede a Rivarossa (TO), via San Grato n. 5, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 08285060011;

munito degli occorrenti poteri per quanto infra in forza dei vigenti patti sociali;

- VITALE Nunzia nata a Palermo il 16 febbraio 1952, residente a Torino, strada di Altessano n. 76,

nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale omonima corrente in Torino, corso Ferrara n. 46, codice fiscale e numero di annotazione del Registro delle Imprese di Torino VTL NNZ 52B56 G273V numero REA TO-888225

Partita Iva 07347140019;

- CALABRESE Gianluca nato a Torino il 29 marzo 1980, residente a Salassa (TO), via San Giovanni n. 9, codice fiscale CLB GLC 80C29 L219J;

nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale denominata "EURO FISH DI CALABRESE GIANLUCA" corrente in Torino, corso Ferrara n. 46, codice fiscale e numero di annotazione del Registro delle Imprese di Torino CLB GLC 80C29 L219J numero REA TO-967652 Partita Iva 08311780012;

- FINOTTI Armida nata a Torino il 7 aprile 1965, residente a

Collegno (TO), via Pintor n. 2,  
nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale  
denominata "FINPESCA DI FINOTTI ARMIDA" corrente in Torino,  
corso Ferrara n. 46, codice fiscale e numero di annotazione  
del Registro delle Imprese di Torino ENT RMD 65D47 L219I  
numero REA TO-1136921 - Partita Iva 10483790019;  
cittadini e società italiani, della cui identità personale  
sono certo i quali, nelle predette loro qualità, convengono e  
stipulano quanto segue:

1) Tra le società "BAYAREAL S.R.L.", "NEW SHARK S.R.L.",  
"PESCALDO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", "PENSA MARIO  
S.R.L.", "FIORITAL S.R.L.", "F.LLI D'AVINO S.P.A.", "SANREMO  
PESCA S.P.A.", "IN.BI.MAR. S.R.L.", "BLUE FISH S.R.L.",  
"FA.R. FISH S.R.L.", "MARLIN S.N.C. DI BOSCOLO FABIO & CHIARA  
CONTADIN", "ITTICA ZAMPIERI DI ZAMPIERI DIEGO E MAURIZIO  
S.N.C.", "MEZZANO GIOVAN BATTISTA E VITTORIO & C. - S.N.C.",  
"CSR S.A.S. DI BROSIO MASSIMO & C." e le imprese "VITALE  
Nunzia" "EURO FISH DI CALABRESE Gianluca" e "FINPESCA DI  
FINOTTI ARMIDA" come sopra rappresentate, è costituito, ai  
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2602 e seguenti  
del Codice Civile, un consorzio con attività esterna  
denominato "CONSORZIO MERCATO ITTICO TORINO" o, in forma  
abbreviata, "CO.M.IT. TORINO".

2) Il Consorzio ha sede in Torino, corso Ferrara n. 46.

3) La durata del Consorzio è fissata al 31 (trentuno)  
dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato  
scioglimento deliberati dall'assemblea dei consorziati.

4) Il Consorzio ha scopo consortile e mutualistico e non di  
lucro, né diretto né indiretto.

Il Consorzio ha per oggetto: l'acquisizione e la gestione di  
una struttura nella quale collocare il mercato ittico  
all'ingrosso e al minuto di Torino;

la prestazione ai consorziati di servizi di logistica,  
promozione e consulenza.

Il Consorzio potrà concedere in locazione a terzi non  
consorziati eventuali spazi e aree non utilizzati per le  
attività istituzionali dei consorziati.

Al fine del raggiungimento dello scopo sociale, la Società  
potrà condurre la propria attività d'impresa mediante  
l'utilizzo di aziende proprie e l'affitto di aziende di  
terzi. Nei limiti della legge e strumentalmente al  
raggiungimento dell'oggetto sociale, il consorzio potrà in  
via meramente accessoria:

- compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari  
commerciali, finanziarie e bancarie che si pongano in stretto  
rapporto rispetto all'attività programmata dal Consorzio;
- concedere o ricevere in locazione, uso e comodato impianti,  
attrezzature, immobili e macchinari, ivi compresi gli  
automezzi;
- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi

forma in altre società, consorzi, cooperative o imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente;

- partecipare a consorzi di imprese;
- effettuare attività di franchising nei settori oggetto di attività sociale.

Il consorzio potrà all'occorrenza avvalersi delle leggi agevolative creditizie del settore, nazionali, regionali o comunitarie.

Il consorzio potrà operare anche mediante l'utilizzo di marchi o brevetti regolarmente depositati, registrati, propri e/o di terzi nel rispetto delle norme vigenti.

Le attività che, fra le predette, siano soggette ad autorizzazione amministrativa o ad iscrizioni in albi, ruoli, pubblici registri saranno effettivamente svolte previo ottenimento di dette autorizzazioni ed iscrizioni da parte dal consorzio, ovvero da parte delle persone fisiche che operano in nome e per conto di essa.

Sono espressamente escluse le operazioni di cui alla legge n. 58 del 1998 relative alla disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e all'organizzazione del mercato mobiliare ed escluse, inoltre, le attività di raccolta del risparmio di cui al d.lgs. 1/09/93, n. 385 e di cui alla deliberazione di attuazione del CICR del 3/03/94, pubblicata nella G.U. n. 58 dell'11/03/94. Sono escluse tutte le attività che le leggi 23/11/39, n. 1815 e 3/08/93, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni riservano a soggetti in possesso di particolari requisiti.

5) Il fondo consortile iniziale viene determinato in euro 59.500,00 (cinquantanovemilacinquecento/00) conferito dai costituenti il consorzio in ragione di euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero zero) ciascuno.

I componenti dichiarano che l'intero importo è già stato versato nelle casse consortili dai costituenti il consorzio.

6) Il Consorzio si dichiara costituito sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite nello statuto il cui testo, composto di 32 (trentadue) articoli, previa lettura da me datane ai componenti, viene dagli stessi approvato e sottoscritto con me notaio e quindi allegato al presente atto sotto la lettera "F".

7) Il Consorzio è amministrato a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni ad un Amministratore Unico nominato nella persona del signor

- **PETRARULO Francesco** nato a Torino il 18 febbraio 1958, residente a Torino, corso Racconigi n. 5/B, codice fiscale PTR FNC 58B18 L219G.

All'Amministratore Unico spettano ai sensi degli articoli 25 e 26 dello statuto, la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio e tutti i poteri di ordinaria

e straordinaria amministrazione e di disposizione - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotazioni di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei consorziati.

L'Amministratore Unico può nominare procuratori ed institori.

8) L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2011 (duemilaundici).

9) Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio di cui al rendiconto, non potranno in alcun modo essere ripartiti tra i consorziati, ma dovranno essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti entro i due anni successivi a quello in cui sono stati conseguiti.

10) La liquidazione del consorzio avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- nomina uno o più liquidatori;
- stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- fissa gli emolumenti del o dei liquidatori;
- determina le modalità di riparto del fondo consortile.

L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Le spese del presente atto, relative e consequenziali, sono a carico del consorzio.

Richiesto, ricevo questo atto da me letto ai comparenti che lo dichiarano conforme a loro volontà e con me notaio in conferma si sottoscrivono alle ore sedici e minuti trenta.

Scritto in parte da me, in parte da persona di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da persona pure di mia fiducia il presente atto occupa di quattro fogli facciate quattordici con le sottoscrizioni sulla quindicesima.

IN ORIGINALE FIRMATO:

MIRABELLA ANTONIETTA

LEVORATO CARLO

PAOLA RICCARDI

PENSA MARCO

LUCA STOCCO

PALUMBO GERARDO


ANTONIO LUIGI BARTOLO

GIUSEPPE INTERLANDI

CONTI FRANCESCO

GINO RESTA

BOSCOLO CONTADIN FABIO  
BOSCOLO CONTADIN MARIA CHIARA  
ZAMPIERI MAURIZIO  
MEZZANO VITTORIO  
MEZZANO GIANLUIGI  
BROSIO MASSIMO  
NUNZIA VITALE  
GIANLUCA CALABRESE  
FINOTTI ARMIDA  
GIUSEPPE GIANELLI NOTAIO



Allegato A al n. 35099  
di raccolta.

Repertorio n. 91201

PROCURA SPECIALE  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici ed il giorno due del mese di marzo.

In Venezia, a Mestre, Viale Ancona n. 17.

Il, 2 marzo 2011

Avanti di me dott. Vincenzo Rubino, Notaio in Mestre, iscritto nel  
Ruolo del Distretto Notarile di Venezia


E' presente il signor:

FIOROTTO EMANUELE, nato a Treviso il giorno 1 gennaio 1961,  
residente in Treviso, Via S. Nicolò n.28, codice fiscale: FRT MNL  
51A01 L407L, il quale interviene al presente atto in qualità di  
residente del Consiglio di Amministrazione della Società "FIORITAL  
S.R.L.", con sede in Venezia, Marittima Fabbricato n.114, capitale  
sociale deliberato, sottoscritto e versato Euro 1.000.000,00 (unmilione  
di lire e 00/100), avente iscrizione nel Registro delle Imprese di  
Venezia e codice fiscale: 00834250276 - n.ro REA VE 153688.

Io sottoscritto io notaio dell'identità personale del comparente, il quale  
con il presente atto nomina e costituisce a suo procuratore speciale il  
signor:

STOCCO LUCA, nato a Venezia il 14 gennaio 1970, residente in Mira  
(VE), Via Lago del Vajont n.42, codice fiscale: STC LCU 70A14 L736Q,

finchè in nome e per conto della Società suindicata, intervenga  
all'atto di costituzione di un Consorzio con attività esterna  
denominato "CONSORZIO MERCATO ITTICO TORINO" con forma



abbreviata "CO.M.IT. TORINO ", che avrà sede in Comune di Torino, e avrà per oggetto "la gestione del mercato ittico all'ingrosso e minuto di Torino nonchè dei locali e degli spazi relativi."

Il Consorzio avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

All'uopo conferisce al nominato procuratore ogni più ampia necessaria facoltà per l'oggetto di cui trattasi, compresa quella di sottoscrivere l'atto pubblico di costituzione, approvare il relativo statuto, a nome della Società mandante, conferire, nel costituendo Consorzio fino all'ammontare complessivo di Euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero zero), fissare le norme sulla ripartizione e sulla definizione degli utili, procedere alla nomina degli Organi del Consorzio, compiere ogni atto, adempimento o formalità necessaria o utile per la costituzione del Consorzio e la sua pubblicità legale, convenire tutte le altre modalità che reputi opportune e far quanto altro riterrà necessario ed utile per l'espletamento del presente mandato in modo che mai da alcuno gli possa venire eccepita insufficienza o indeterminatezza di mandato.

Il tutto con promessa di rato e valido e fin da ora ratificato e esaurirsi in unico contesto.

Del presente atto ho dato lettura al comparente il quale da me richiesto lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con m

Notaio lo sott

a macchina e in

due  
wh?



mune di Torino Notaio lo sottoscrive. Scritto da persona di mia fiducia su un foglio

l'ingrosso e per *due* facciate e fin qui della *parte*

a macchina e in piccola parte a mano.

dicembre 2050 *F. m. h. F. b. d.*

più ampia  
presa quella d  
are il relativ  
nel costituend  
euro 3.500,00  
e norme sull  
lla nomina deg  
ito o formalit  
a sua pubblicit  
oportune e far  
pletamento de  
venire except  
ratificato e d

*[Handwritten signature]*  


parente il qual  
olontà e con m

Allegato <sup>B</sup> al ~~Decreto~~ <sup>35099</sup>  
di nomina

**PROCURA SPECIALE**

Il sottoscritto signor: D'AVINO VINCENZO, nato a Somma Vesuviana (NA) il 5 gennaio 1962, ed ivi residente alla Via Stillo n.22, C.F.: DVN VCN 62A05 I820S, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "F.LLI D'AVINO S.p.A.", con sede in Somma Vesuviana (NA) alla Via Stillo n.22, ove domicilia per la carica, Codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle imprese di Napoli 03837670631, capitale sociale euro 597.693,08 (cinquecentonovantasettemilaseicentonovantatrè virgola zero otto) interamente versato, munito degli occorrenti poteri per quanto infra in forza dei poteri conferiti dal vigente Statuto della società

**nomina e costituisce**

procuratore speciale della suddetta società il signor: PALUMBO GERARDO, nato a Somma Vesuviana il 1 novembre 1963 residente alla via Capitolo n.1 C.F. PLMGRD63S01I820F, affinché in nome, vece e conto della società mandante intervenga e partecipi all'atto costitutivo, ai sensi degli artt. 2602 e seguenti cod. civ., del consorzio con attività esterna denominato

"CONSORZIO MERCATO ITTICO TORINO" o, in forma abbreviata, "CO.M.IT. TORINO";

con sede legale in Torino, durata sino al trentuno dicembre 2050 salvo proroga o scioglimento anticipato, scopo

consortile e mutualistico e non di lucro, né diretto né indiretto;

oggetto l'acquisizione e la gestione di una struttura nella quale collocare il mercato ittico all'ingrosso e al minuto di Torino.

La prestazione ai consorziati di servizi di logistica, promozione e consulenza.

Il Consorzio potrà concedere in locazione a terzi non consorziati eventuali spazi e aree non utilizzati per le attività istituzionali dei consorziati.

Il nominato Procuratore viene pertanto espressamente autorizzato a:

- versare quale quota del fondo consortile l'importo di euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero zero);

- fissare l'indirizzo della sede legale;

- meglio definire l'oggetto del consorzio eventualmente ampliandolo;

- nominare l'organo amministrativo determinandone la durata in carica ed i poteri di gestione e rappresentanza;

- formare e predisporre lo Statuto Sociale con ogni clausola, patto e condizione che riterrà conveniente ed opportuno,

approvarlo totalmente ed in ogni sua parte con l'atto costitutivo in modo che formi di quest'ultimo parte

integrante e sostanziale;

fare quant'altro si renderà necessario per il completo

espletamento dell'operazione, senza che mai gli si possa

eccepire difetto od imprecisione di poteri.

Il nominato procuratore è espressamente autorizzato a

rappresentare altre parti nell'atto costitutivo oggetto del

presente mandato.

Con promessa di aver fin d'ora per valido e ratificato

l'operato del nominato procuratore sotto gli obblighi di

legge e da esaurirsi in un unico contesto.

Somma Vesuviana, due marzo 2014



N. 71266 del Repertorio

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor Antonio Formisano, Notaio in Somma

Vesuviana con studio ivi alla Via Aldo Moro n. 19, iscritto

nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre

Annunziata e Nola, certifico che:

D'AVINO VINCENZO, nato a Somma Vesuviana (NA) il 5 gennaio

1962, ed ivi residente alla Via Stillo n.22, della cui

identità personale io Notaio sono certo ha firmato in mia

presenza l'antescritto atto alle ore

previa lettura da me Notaio datane.

Somma Vesuviana, Via Aldo Moro n. 19, due marzo 2011

*[Handwritten signature]*



Dott. ANTONIO ACQUARONE  
NOTAIO IN TAGGIA  
Via Cornice n. 71 • ARMA DI TAGGIA (IM) di raccolta.  
Tel. 0184.44683 • Fax 0184.44772  
P. IVA: 00299100081  
C. F.: QOR NTN 49E16 E290B

Allegato C al n. 35099

PROCURA SPECIALE

"SANREMO PESCA S.P.A." Società per Azioni, con sede a Taggia (Imperia), frazione Arma, Regione Prati e Pescine senza numero civico, capitale sociale di Euro duecentocinquantottomila/00, versato, durata al 31 dicembre 2050, codice fiscale e numero di iscrizione 00 125 630 087 del Registro delle Imprese di Imperia, Società di nazionalità italiana,

in persona del Signor

MAURO Luca nato a Sanremo (Imperia) il 15 settembre 1974, ivi residente in Via Volta, n.187/3, codice fiscale MRA LCU 74P15 I138K, cittadino italiano,

quale Amministratore Unico e, come tale, legale rappresentante, in nome e per conto della detta Società,

con sufficienti poteri per questo atto in forza del vigente Statuto, pubblicato e trascritto a sensi di legge,

nomina e costituisce

procuratore speciale della suddetta società, il Signor

BARTOLO Antonio Luigi nato a Venaria Reale (Torino) il 7 dicembre 1983, residente a Grugliasco (Torino), Via Moncalieri, n.45,

affinchè in nome, vece e conto della società mandante intervenga e partecipi all'atto costitutivo, ai sensi degli artt. 2602 e sequenti cod.civ., del consorzio con attività esterna denominato "CONSORZIO MERCATO ITTICO TORINO" o, in forma abbreviata, "CO.M.IT. TORINO", con sede legale in Torino, du-



rata sino al trentuno dicembre duemilacinquanta, scopo consor-

tile e mutualistico e non di lucro, ne' diretto ne' indiretto;

oggetto l'acquisizione e la gestione di una struttura nella

quale collocare il mercato ittico all'ingrosso e al minuto di

Torino.-----

La prestazione ai consorziati di servizi di logistica, promo-

zione e consulenza.-----

Il Consorzio potrà concedere in locazione a terzi non consor-

ziati eventuali spazi e aree non utilizzati per le attività

istituzionali dei consorziati.-----

Il nominato Procuratore viene pertanto espressamente autoriz-

zato a:-----

-versare quale quota del fondo consortile l'importo di Euro

3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero zero);-----

-fissare l'indirizzo della sede legale;-----

-meglio definire l'oggetto del consorzio eventualmente am-

pliandolo;-----

-nominare l'organo amministrativo determinandone la durata in

carica ed i poteri di gestione e rappresentanza;-----

-formare e predisporre lo Statuto Sociale con ogni clausola,

patto e condizione che riterrà conveniente ed opportuno, ap-

provarlo totalmente ed in ogni sua parte con l'atto costitu-

tivo in modo che formi di quest'ultimo parte integrante e so-

stanziale;-----

-fare quant'altro si renderà necessario per il completo e-

pletamento dell'operazione, senza che mai gli si possa ecce-  
pire difetto od imprecisione di poteri.-----

Il nominato procuratore è espressamente autorizzato a rappre-  
sentare altre parti nell'atto costitutivo oggetto del presen-  
te mandato.-----

Con promessa di aver fin d'ora per valido e ratificato l'ope-  
rato del nominato procuratore sotto gli obblighi di legge e  
da esaurirsi in un unico contesto. -----

10

Postilla: "1" intervenire un ip. Postille effusate.

Legg. località Anura, 2 marzo 2011.

*Giuliano*

Repertorio numero 96760 -----

-----AUTENTICA DI FIRMA-----

Io sottoscritto dottor ANTONIO ACQUARONE, Notaio in TAGGIA,  
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Impe-  
ria e Sanremo, CERTIFICO che il Signor:-----

- MAURO Luca nato a Sanremo (Imperia) il quindici settembre  
millenovecentosettantaquattro, ivi residente in Via Vol-  
ta, n.187/3,-----

nella qualità indicata in atto,-----

della cui personale identità e qualità io Notaio sono certo,

ha sottoscritto, in mia presenza, previa lettura da me Notaio a

lui datane e sua approvazione, la procura speciale che prece-


de, oggi DUE MARZO DUEMILAUNDICI, alle ore *diciannette* <


presenti cinque copie, \_\_\_\_\_

in TAGGIA, località ARMA, nel mio studio in Via della Cornice

numero civico settantuno, interno uno, piano primo. \_\_\_\_\_

*Antonio Agostini*





Allegato... 35099  
di raccolta...

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
della società "IN.BI.MAR. S.R.L."

Sede legale : Torino, Corso Ferrara n. 46  
Capitale sociale : 10.329,00 Euro i.v.  
REA : n. 716456  
C.F. e P.I. : 05518180012

L'anno 2011 il giorno 03 del mese di marzo alle ore 10.30, nella sede sociale in Torino, Corso Ferrara n. 46, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "IN.BI.MAR. S.R.L." per analizzare, discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Conferimento delega e poteri di straordinaria amministrazione per l'ingresso della società IN.BI.MAR SRL nel Consorzio Mercato Ittico Torino;
2. deliberazioni inerenti.

Sono presenti i consiglieri in carica sigg.:-  
- INTERLANDI GIUSEPPE (Presidente)  
- BIAGI CLAUDIO (Vice presidente)

Assume la presidenza il Sig. INTERLANDI GIUSEPPE che, constatata la validità della riunione, chiama a fungere da segretario il Sig. BIAGI CLAUDIO, che accetta.

Passando allo svolgimento dell'O.d.G. il Presidente ricorda ai presenti che in data odierna si perfeziona l'operazione che comporterà l'ingresso della società IN.BI.MAR SRL nel Consorzio Mercato Ittico Torino (CO.M.IT. Torino) in costituzione. Nell'ambito dei poteri conferiti al consiglio di amministrazione, il consiglio propone di conferire delega al Presidente del CDA sig. Interlandi Giuseppe a rappresentare la società IN.BI.MAR SRL nella costituzione del CO.M.IT. Torino.

Dopo ampia discussione e dopo aver fornito i necessari chiarimenti il Presidente propone di delegare il sig. INTERLANDI GIUSEPPE al perfezionamento dell'ingresso della società IN.BI.MAR SRL nel CO.M.IT. Torino.  
Il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA

- di autorizzare il sig. INTERLANDI GIUSEPPE a rappresentare e perfezionare l'ingresso della IN.BI.MAR. SRL nel costituendo Consorzio Mercato Ittico Torino.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle ore 11.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.


Torino, 03 marzo 2011

(firma segretario)

(firma presidente)

STAPLES

721 27 80



REPERTORIO NUMERO 132013

Estratto conforme all'originale esistente alla pagina n. 75 del Libro Verbali Consiglio di Amministrazione della società "IN.BI.MAR S.R.L." con sede in Torino, Corso Ferrara n. 46, capitale sociale euro 10.329,12 (diecimilatrecentoventinove/00) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 05518180012. Libro regolarmente tenuto a norma di legge, presentato a me dottor Giuseppe GIANELLI, Notaio in Torino, dal quale il presente viene a mia cura desunto e con il quale collazionato concorda.

Scritto su un foglio.

Torino, li tre marzo duemilaundici.

IN ORIGINALE FIRMATO:

GIUSEPPE GIANELLI Notaio

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 03 MARZO 2011

L'anno 2011 il giorno 03 del mese di marzo, alle ore 10 (dieci) presso la Sede sociale della Società in corso Ferrara n. 46, Torino; si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata dal presidente per questo giorno, ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Conferimento all'Amministratore Unico i più ampi poteri per la partecipazione all'atto di costituzione del CONSORZIO MERCATO ITTICO TORINO
2. Varie ed eventuali.

L'Assemblea nomina il Signor RESTA Gino Presidente, il quale constatato che l'Assemblea è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto, essendo l'intero Capitale Sociale rappresentato nelle persone dei Soci presenti in proprio, che gli intervenuti si sono dichiarati edotti sui punti dell'Ordine del Giorno, chiama a svolgere le mansioni di segretario la Signora Gianfelice Maria e dichiara aperta l'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea apre il dibattito, illustra la necessità di partecipare, per il futuro proseguimento dell'attività della Società, al CONSORZIO MERCATO ITTICO TORINO di futura costituzione. Dopo ampia e fattiva discussione, l'Assemblea


**DELIBERA**

Di conferire all'Amministratore Unico Signor Resta Gino i poteri per partecipare all'atto costitutivo del CONSORZIO MERCATO ITTICO TORINO

Null'altro essendovi da deliberare, alle 10,30 (dieci e trenta) il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea previo l'adempimento delle formalità di rito.

Il Presidente

RESTA Gino



Il Segretario

GIANFELICE Maria




REPERTORIO NUMERO 132014

Estratto conforme all'originale esistente alla pagina n. 172 del Libro Verbali Assemblee della società "FA.R. FISH S.R.L." con sede legale in Torino, Corso Ferrara n. 46, capitale sociale euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento/00) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 06793910016.

Libro regolarmente tenuto a norma di legge, presentato a me dottor Giuseppe GIANELLI, Notaio in Torino, dal quale il presente viene a mia cura desunto e con il quale collazionato concorda.

Scritto su un foglio.

Torino, li tre marzo duemilaundici.

IN ORIGINALE FIRMATO:

GIUSEPPE GIANELLI Notaio

Allegato "F" al n. 35099 di raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO

DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1

E' costituito, ai sensi degli artt. 2602 e seguenti cod. civ., un consorzio con attività esterna denominato "CONSORZIO MERCATO ITTICO TORINO" o, in forma abbreviata, "CO.M.IT. TORINO".

ARTICOLO 2

Il Consorzio ha sede legale in Torino, corso Ferrara n. 46. L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nel territorio comunale, nonché istituire e sopprimere ovunque sedi secondarie, unità locali operative, uffici, stabilimenti, depositi e agenzie in tutto il territorio dello Stato ed anche all'estero. Il trasferimento della sede legale fuori dal Comune medesimo è deliberato dall'Assemblea dei consorziati.

ARTICOLO 3

Il domicilio dei consorziati, per i loro rapporti con il consorzio, è quello risultante dal registro imprese.

ARTICOLO 4

La durata del Consorzio è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'assemblea dei consorziati.

ARTICOLO 5-

Il Consorzio ha scopo consortile e mutualistico e non di lucro, né diretto né indiretto; il Consorzio ha per oggetto: l'acquisizione e la gestione di una struttura nella quale collocare il mercato ittico all'ingrosso e al minuto di Torino;

la prestazione ai consorziati di servizi di logistica, promozione e consulenza.

Il Consorzio potrà concedere in locazione a terzi non consorziati eventuali spazi e aree non utilizzati per le attività istituzionali dei consorziati.

Al fine del raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà condurre la propria attività d'impresa mediante l'utilizzo di aziende proprie e l'affitto di aziende di terzi. Nei limiti della legge e strumentalmente al raggiungimento dell'oggetto sociale, il consorzio potrà in via meramente accessoria:

- compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari commerciali, finanziarie e bancarie che si pongano in stretto rapporto rispetto all'attività programmata dal Consorzio;
- concedere o ricevere in locazione, uso e comodato impianti, attrezzature, immobili e macchinari, ivi compresi gli automezzi;
- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi

forma in altre società, consorzi, cooperative o imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente;

- partecipare a consorzi di imprese;
- effettuare attività di franchising nei settori oggetto di attività sociale.

Il consorzio potrà all'occorrenza avvalersi delle leggi agevolative creditizie del settore, nazionali, regionali o comunitarie.

Il consorzio potrà operare anche mediante l'utilizzo di marchi o brevetti regolarmente depositati, registrati, propri e/o di terzi nel rispetto delle norme vigenti.

Le attività che, fra le predette, siano soggette ad autorizzazione amministrativa o ad iscrizioni in albi, ruoli, pubblici registri saranno effettivamente svolte previo ottenimento di dette autorizzazioni ed iscrizioni da parte dal consorzio, ovvero da parte delle persone fisiche che operano in nome e per conto di essa.

Sono espressamente escluse le operazioni di cui alla legge n. 58 del 1998 relative alla disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e all'organizzazione del mercato mobiliare ed escluse, inoltre, le attività di raccolta del risparmio di cui al d.lgs. 1/09/93, n. 385 e di cui alla deliberazione di attuazione del CICR del 3/03/94, pubblicata nella G.U. n. 58 dell'11/03/94. Sono escluse tutte le attività che le leggi 23/11/39, n. 1815 e 3/08/93, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni riservano a soggetti in possesso di particolari requisiti.

## TITOLO II

### FONDO CONSORTILE

#### ARTICOLO 6

Il fondo consortile è costituito:

- a) dalla quota associativa pari a euro 3.500 (tremilacinquecento) versata da ciascuno dei consorziati promotori all'atto della costituzione del consorzio;
- b) dalla quota associativa di euro 10.000 (diecimila) versata da ciascuno dei consorziati all'atto del loro ingresso nel consorzio;
- c) dall'importo delle penalità che saranno pagate dai consorziati per eventuali inadempienze ai patti consortili;
- d) dai contributi che eventualmente saranno versati a favore del Consorzio dallo Stato o da altri enti pubblici o privati, nazionali od internazionali.
- e) ulteriori contributi deliberati.
- f) dai beni acquisiti con il versamento da parte dei consorziati delle rispettive quote o con il reinvestimento degli utili.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio nei confronti di terzi.

Il consorzio risponderà nei confronti di terzi solo nei

limiti del fondo consortile.

Qualora il fondo consortile dovesse subire delle perdite l'assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati stabilendone modalità e termini.

I consorziati, anche quelli che hanno esercitato il diritto di recesso o sono stati oggetto di esclusione, non possono chiedere la divisione del fondo finché dura il consorzio.

#### ARTICOLO 7

L'assemblea può deliberare annualmente, il versamento da parte dei consorziati di contributi in denaro per la costituzione e l'accrescimento del fondo consortile, determinandone contestualmente le finalità generali e le modalità di utilizzo.

L'importo dei contributi, nonché le relative modalità e i tempi del versamento verranno determinati sulla base di un bilancio di previsione predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea.

L'eventuale avanzo o disavanzo di gestione, su proposta dell'organo amministrativo, può essere dall'assemblea portato a nuovo nella determinazione del fondo consortile dell'anno successivo.

#### ARTICOLO 8

I Consorziati che richiedono al consorzio prestazioni specifiche di loro interesse devono anticipare integralmente le spese che il Consorzio andrà a sostenere.

### TITOLO III

#### PARTECIPAZIONI - RECESSO - ESCLUSIONE

#### ARTICOLO 9

Il numero dei Consorziati è limitato al numero dei posteggi presenti o disponibili di vendita dei prodotti ittici freschi e/o congelati negli spazi del mercato ittico.

#### ARTICOLO 10

10.1. Possono far parte del consorzio soltanto società o imprenditori individuali che operano nei settori di attività concernente il commercio all'ingrosso e al minuto dei prodotti ittici freschi e/o congelati.

10.2. Chi abbia i requisiti di cui al comma precedente potrà far richiesta di ingresso nel consorzio mediante comunicazione da inviarsi all'Organo Amministrativo, il quale dovrà svolgere tutte le verifiche sulla presenza dei requisiti di ingresso.

10.3. L'Organo Amministrativo propone all'Assemblea l'ingresso del nuovo consorziato, la quale delibererà su tale domanda in qualunque convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci consorziati.

10.4. Nella predetta domanda, corredata dal versamento della quota associativa di euro 10.000,00 mediante A/C non trasferibile intestato al consorzio che in caso di non ammissione sarà restituito entro 30 giorni senza interesse, il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza

del presente statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della società e di accettarle nella loro integrità. La domanda dovrà inoltre contenere l'esatta denominazione dell'impresa, la sua sede legale, le generalità del suo legale rappresentante, la descrizione dell'attività effettivamente svolta, l'indirizzo e il numero di dipendenti.

10.5. Nel caso di impresa di nuova costituzione, è facoltà dell'organo amministrativo richiedere a garanzia delle future obbligazioni, polizza fidejussoria a prima richiesta.

#### ARTICOLO 11

Il Consorziato potrà in qualsiasi momento recedere dal Consorzio. Il recesso dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'organo amministrativo e diventerà automaticamente operativo decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, ad eccezione del fatto che colui che recede abbia in corso obbligazioni sia nei confronti del Consorzio, sia nei confronti di terzi, di cui il Consorzio si sia per quanto gli compete, reso garante.

#### ARTICOLO 12

12.1. Il consorziato potrà essere escluso previa decisione dei consorziati assunta in forma assembleare con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati.

12.2. Il consorziato potrà essere escluso per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti ed in particolare:

- a) perdita dei requisiti di ammissione;
- b) inadempimento degli obblighi sussistenti a qualsiasi titolo verso il consorzio; in tal caso, quest'ultimo dovrà essere invitato, a mezzo di raccomandata a/r, ad adempiere i propri obblighi e l'esclusione potrà avere luogo soltanto quando siano trascorsi quindici (15) giorni dal ricevimento di detto invito se il consorziato sia rimasto inadempiente;
- c) condanna penale (passata in giudicato) per mancata osservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro;
- d) mancato o irregolare pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali dei propri dipendenti e collaboratori; a tal fine, devono presentare al consorzio con cadenza almeno annuale il D.U.R.C. (o altro documento dal quale risulti la regolarità retributiva e contributiva) e copia delle ricevute di pagamento delle ritenute operate sui redditi di lavoro dei dipendenti e assimilati e dei contributi previdenziali;
- e) mancato o irregolare pagamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni fiscali presentate nei termini di legge; a tal fine il consorzio può richiedere copia delle relative ricevute di pagamento riferite alle dichiarazioni di cui sopra;
- f) reiterato rifiuto, decorsi quindici (15) giorni da una formale intimazione in tal senso, di presentare la

documentazione (o a consentire le verifiche) relative al corretto pagamento di cui ai punti 12.2 sub d e 12.2 sub e.  
g) condanna penale (passata in giudicato) del consorziato o del proprio legale rappresentante (quando sia una persona giuridica) a pena che comporti interdizione dai pubblici uffici.

12.3. Costituisce altresì causa di cessazione del vincolo consortile limitatamente al consorziato la cessazione dell'attività da parte del consorziato medesimo, ivi incluso quando ciò dipenda da scioglimento, soppressione, sottoposizione a procedura concorsuale e da provvedimenti di autorità di qualsiasi genere che impediscano al consorziato di proseguire nell'esercizio della propria attività.

12.4 Tutte le spese, nessuna esclusa, relative agli atti inerenti il recesso del consorziato o la sua esclusione sono a totale carico del consorziato receduto o escluso. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2609 del Codice Civile, nei casi di recesso o esclusione previsti dal presente Statuto, la quota consortile del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri consorziati.

#### ARTICOLO 13

In caso di trasferimento d'azienda, il nuovo titolare dell'impresa subentra nel consorzio a condizione che sia in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al consorzio e previa obbligatoria deliberazione favorevole sui requisiti formali da parte dell'assemblea dei consorziati.

Nel caso di trasferimento d'azienda o impresa di nuova costituzione, intendendosi per tale una ditta con meno di tre anni di iscrizione al registro imprese, è facoltà dell'organo amministrativo richiedere a garanzia delle future obbligazioni, polizza fidejussoria a prima richiesta.

#### ARTICOLO 14

I consorziati receduti o esclusi ed i nuovi titolari delle imprese trasferite non ammessi al consorzio sono responsabili nei confronti del consorzio stesso e nei confronti di terzi, nei modi indicati nell'art. 2615 CC per tutte le obbligazioni assunte dal consorzio fino alla data in cui esse hanno cessato di farne parte, e per tutte le spese di carattere generale fino alla data stessa.

#### ARTICOLO 15

Tutte le modificazione relative ai Consorziati, per ammissione, recesso, esclusione, trasferimento di azienda nonché tutte quelle relative agli elementi indicati all'art. 2612 CC debbono essere iscritte nel registro imprese a cura dell'organo amministrativo.

### TITOLO III

#### Decisioni dei consorziati - Assemblea

#### ARTICOLO 16

16.1. I consorziati decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul

funzionamento del consorzio, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori con il voto favorevole alla maggioranza dei consorziati.

16.2. Le decisioni dei consorziati prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i consorziati, ancorchè assenti o dissenzienti.

#### ARTICOLO 17

17.1. Sono riservate alla competenza dei consorziati:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) le modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- d) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- e) le decisioni sull'ingresso di nuovi consorziati;
- f) approvazione di un regolamento interno di funzionamento del mercato e di comportamento dei consorziati;
- g) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei consorziati.

L'assemblea può deliberare se lo ritiene opportuno la nomina di un Collegio di Provirati scelti fra i consorziati al quale affidare funzioni di controllo legale dei conti, regolandone composizione, funzionamento e competenze.

#### ARTICOLO 18

18.1. Le decisioni dei consorziati sono adottate con deliberazione assembleare.

18.2. Ogni consorziato che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti, qualora previsti, ha diritto di partecipare all'assemblea.

18.3. L'assemblea è convocata, presso la sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei consorziati almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per la riunione; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal registro imprese, ove istituito, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica certificata, al recapito precedentemente comunicato dal consorziato o presso la sua sede legale; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei consorziati. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze

previste per la prima convocazione. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si intende regolarmente costituita quando sono presenti tutti i consorziati e sono altresì presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### ARTICOLO 19

Il consorziato può farsi rappresentare in assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non consorziati e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale.

#### ARTICOLO 20

20.1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo presidente o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal consiglio o, in mancanza, eletta dall'assemblea stessa.

20.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

20.3. L'assemblea nomina un segretario che può anche non essere un consorziato. Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un segretario.

20.4. In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

#### ARTICOLO 21

21.1. L'assemblea può anche svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, mediante videoconferenza a cura del consorzio, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei consorziati.

21.2. In particolare per il legittimo svolgimento delle assemblee tenute in videoconferenza:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura del

consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### ARTICOLO 22

22.1. L'assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei consorziati.

22.2. I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

#### ARTICOLO 23

23.1. Le decisioni dei consorziati sono assunte, con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei consorziati.

23.2. Quando si tratta di deliberare la modifica dello statuto, lo scioglimento anticipato del consorzio o la sua trasformazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei consorziati che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) dei consorziati. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente Statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

23.3. Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime partecipazioni per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del consorziato di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

23.4 Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal segretario e messi a disposizione dei consorziati per visione.

### TITOLO IV

#### Organo Amministrativo

#### ARTICOLO 24

24.1. Il Consorzio è amministrato, alternativamente:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) membri.

24.2. Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai consorziati contestualmente alla nomina degli amministratori.

24.3. I consorziati, contestualmente alla nomina del Consiglio di Amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta, forma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione

per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile.

24.4. Gli amministratori possono essere anche non consorziati e sono rieleggibili.

24.5. L'Organo Amministrativo resta in carica fino alla revoca o alle dimissioni oppure per la durata stabilita dai consorziati in sede di nomina. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto del momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione e dovranno sottoporre alla decisione dei consorziati la ricostruzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

24.6. Quando il consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa (revoca, morte o dimissioni) viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

24.7. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei consorziati. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni. Tale divieto non si estende alla assunzione di cariche o alla detenzione di partecipazioni all'interno delle società consorziate.

#### ARTICOLO 25

L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotazioni di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci consorziati. L'Organo Amministrativo può delegare, in conformità e nei limiti di legge, tutti o parte dei propri poteri ad un comitato esecutivo e/o ad uno o più membri, amministratori delegati, determinando i limiti della delega. Al comitato esecutivo si applicano le norme fissate dal presente statuto in ordine alle riunioni ed alle deliberazioni del consiglio di amministrazione. L'Organo Amministrativo può nominare procuratori ed institori.

#### ARTICOLO 26

La rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico o al presidente

del Consiglio di Amministrazione, nonché agli amministratori delegati.

#### ARTICOLO 27

Il Consiglio di Amministrazione, qualora costituito, è regolato dalle seguenti norme:

- a) il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i consorziati in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il Presidente ed, eventualmente, un Vice-presidente; che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;
- b) il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;
- c) il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o in attività del presidente il consiglio può essere convocato da uno degli amministratori;
- d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando siano presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;
- e) per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- f) il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente;
- g) i documenti pervenuti al consorzio e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori;
- h) è ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di

Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario dell'adunanza;

i) il Consiglio di Amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio, per deliberare in merito all'importo dell'eventuale contributo consortile e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

#### ARTICOLO 28

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. I Soci consorziati possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa e/o proporzionale al fatturato del consorzio, e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazioni coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale.

#### ARTICOLO 29

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo predispone, in osservanza delle norme di legge, il bilancio consuntivo, secondo gli schemi dagli artt. 2424 e seguenti del Codice Civile, da presentare all'Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo nei termini previsti di legge dalla chiusura dell'esercizio.

Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio di cui al rendiconto, non potranno in alcun modo essere ripartiti tra i consorziati, ma dovranno essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti entro i due anni successivi a quello in cui sono stati conseguiti.

Il deposito del bilancio consuntivo dovrà avvenire rispettando le norme a tal proposito esistenti.

#### ARTICOLO 30

30.1. La liquidazione del consorzio avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

30.2. L'assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- c) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori;
- d) determina le modalità di riparto del fondo consortile.

30.3. L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

#### ARTICOLO 31

Qualora tra i consorziati, o tra uno o più di questi ed il Consorzio, sorgessero controversie, anche se promosse da o nei confronti di amministratori e liquidatori, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (intendendosi per tali, tra l'altro, quelle controversie per

la quali la legge non preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero), i consorziati tutti rinunciano sin d'ora ad adire l'autorità giudiziaria, rimettendosi al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre (3) membri nominati dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Torino, o altro analogo Ente che in futuro venisse a sostituirlo, su istanza anche di uno solo degli interessati; detto collegio arbitrale giudicherà secondo diritto. È ammessa l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

#### ARTICOLO 32

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa esplicito riferimento alle disposizioni di legge vigenti.

IN ORIGINALE FIRMATO:

MIRABELLA ANTONIETTA

LEVORATO CARLO

PAOLA RICCARDI

PENSA MARCO

LUCA STOCCO

PALUMBO GERARDO

ANTONIO LUIGI BARTOLO

GIUSEPPE INTERLANDI

CONTI FRANCESCO

GINO RESTA

BOSCOLO CONTADIN FABIO

BOSCOLO CONTADIN MARIA CHIARA

ZAMPIERI MAURIZIO

MEZZANO VITTORIO

MEZZANO GIANLUIGI

BROSIO MASSIMO

NUNZIA VITALE

GIANLUCA CALABRESE

FINOTTI ARMIDA

GIUSEPPE GIANELLI NOTAIO

Imposta di bollo assolta mediante M.U.I. ai sensi del D.M.  
22 febbraio 2007.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del  
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23  
del D.LGS 7 Marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del  
Registro delle Imprese.

Torino,

4 MAR. 2011